



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Morbio Inferiore, 1. settembre 1998

## Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici

(del 1. settembre 1998)

### IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC, nonché l'art. 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (in seguito legge) e l'art. 123 del relativo regolamento (in seguito regolamento);

## o r d i n a

### TITOLO I - Scopo

**Scopo** **Art. 1** La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

### TITOLO II - Orari

**A. In generale** **Art. 2** Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della legge.

**B. Locali notturni** **Art. 3** I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire tra le 19.00 e le 22.00 e chiudere tra le 02.00 e le 03.00.

**C. Notifica** **Art. 4** <sup>1</sup>Il gerente notifica al Municipio entro il 1. gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

<sup>2</sup>Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 del regolamento, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

<sup>3</sup>In caso di lutti, disordini, eventi naturali imprevedibili, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura alla polizia comunale.

- D. Deroghe d'orario**  
**I. Definizione** **Art. 5** La deroga d'orario è il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 37 della legge e 100 cpv. 2 del regolamento. Le deroghe possono essere concesse per occasioni straordinarie.
- II. Competenza** **Art. 6** La competenza per il rilascio delle deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici, ad esclusione dei locali notturni, spetta al Municipio o, in circostanze urgenti, al Sindaco.
- III. Condizioni**  
**a) Occasioni straordinarie** **Art. 7** Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 della legge l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali feste, sagre, fiere, mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
- b) Circostanze urgenti** **Art. 8** Sono circostanze urgenti ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 della legge le manifestazioni pubbliche o private che costituiscono un'occasione straordinaria ai sensi dell'art. 7 della presente ordinanza, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 9 cpv 1 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio economico all'esercizio pubblico.
- IV. Istanze - termini** **Art. 9** <sup>1</sup>Le istanze per le deroghe di cui all'art. 7, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato devono pervenire alla Cancelleria comunale entro 8 giorni dall'inizio della deroga richiesta.  
<sup>2</sup>Istanze tardive non saranno prese in considerazione.  
<sup>3</sup>Le istanze per le deroghe di cui all'art. 8, debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente al Sindaco non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.
- V. Casi particolari** **Art. 10** Per le festività di S. Silvestro e del Martedì Grasso è concessa la notte libera a tutti gli esercizi pubblici.

### TITOLO III - Permessi speciali

- A. Domanda** **Art. 11** <sup>1</sup>La domanda per i permessi speciali di cui all'art. 30 della legge deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.
- <sup>2</sup>La domanda dovrà contenere:
- a) il nominativo del richiedente;
  - b) il nominativo della persona responsabile ai sensi dell'art. 91 del regolamento;
  - c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 del regolamento.
- B. Decisione** **Art. 12** La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.
- C. Musica e balli pubblici**  
**1. Domanda** **Art. 13** <sup>1</sup>L'organizzazione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo
- <sup>2</sup>Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del dipartimento del territorio in applicazione dell'ordinanza federale concernente la portezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996.
- 2. Eccezioni** **Art. 14** Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni e di riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

### TITOLO IV - Tasse

- A. Deroghe** **Art. 15** Per le deroghe d'orario di cui all'art. 5 della presente ordinanza è prelevata una tassa di Fr. 30.-- per ogni ora di deroga
- B. Permessi speciali** **Art. 16** Per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 11 della presente ordinanza è prelevata una tassa da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.--, calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.
- C. Altri atti del Municipio** **Art. 17** Per gli altri atti di sua competenza il Municipio può prelevare una tassa di cancelleria.

### TITOLO V - Sanzioni

- A. Multa** **Art. 18** Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da Fr. 20.-- a Fr. 10'000.--.

**B. Revoca**

**Art. 19** Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerle sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più date.

## **TITOLO VI - Rimedi di diritto**

**A. In generale**

**Art. 20** <sup>1</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

**B. In materia  
contravvenzio-  
nale**

**Art. 21** Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è data facoltà di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

## **TITOLO VII - Disposizioni finali**

**Entrata in  
vigore**

**Art. 22** La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Avv. M. Albisetti

Il Segretario  
Lic. oec. G. Keller

Publicata all'albo comunale dall'8 al 22 settembre 1998.